



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
di FIRENZE



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Prot. 365/2022 U

Ai Sigg.ri Prefetti di
Firenze
Arezzo
Grosseto
Livorno
Lucca
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

Ai Sigg.ri Questori di
Firenze
Arezzo
Grosseto
Livorno
Lucca
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

Ai sig.ri Sindaci di tutti i comuni del distretto di Firenze

ANCI Toscana

All'Assessore al Welfare della Regione Toscana

All'Assessore al Welfare del Comune di Firenze

Al Corpo Consolare d'Ucraina a Firenze

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Sangermano

IL PRESIDENTE
Luciano Trovati



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni
di FIRENZE



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

OGGETTO: La guerra in Ucraina ed i minori soli ucraini

L'invasione dell'Ucraina e la massiccia azione di guerra contro il suo popolo ci sta facendo assistere ad un criminale esercizio di violenza nei confronti di civili inermi. Inoltre questa guerra avviene alla porta dell'Europa, ci chiama direttamente ad affrontare situazioni di emergenza (sono finora due milioni i profughi che hanno lasciato il loro paese e bussano alle nostre porte) e ad assumere decisioni congrue all'emergenza a tutela dei minori soli ucraini che sono arrivati e arriveranno nel nostro paese.

Riteniamo che il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, principio inviolabile della nostra Costituzione, ed il rifiuto di assistere impalliditi al messaggio di morte che da questa guerra promana, dovrà portarci, sul piano più generale, ad elaborare, come cittadini, ogni forma di partecipazione che, invero, i principi di solidarietà a cui è ispirata la Costituzione, promuova il valore della vita, come valore fondante dell'umanità, ed il rispetto dei diritti umani.

Con analogo spirito come istituzioni ed operatori, pubblici e privati, impegnati nella tutela dell'infanzia, dobbiamo maturare una piena consapevolezza dell'emergenza che stiamo vivendo (e che purtroppo non rientrerà in tempi brevi) e attrezzarci adeguatamente ad affrontarla. Tra i problemi posti da questa fase, quello del sicuro arrivo di un numero imprevedibile, ma certamente alto, di minori profughi soli preoccupa non poco.

La fase emergenziale non ci farà dimenticare i nostri principi basilari:

- l'accoglienza di minori privi di ambiente familiare è di interesse pubblico e, come si è detto, risponde ai fondamentali principi di solidarietà dettati dalla nostra Costituzione;
- gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;
- le persone di età inferiore agli anni 18 che raggiungono il territorio italiano senza genitori vanno considerate quali "minori stranieri non accompagnati", a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge n. 47/2017, con immediata segnalazione al Tribunale per i minorenni ai fini dell'attivazione del procedimento per la nomina del tutore (procmin.firenze@giustizia.it; tutoriMSNA.tribmin.firenze@giustizia.it);
- dalla natura di interesse pubblico dell'affidamento di minori discendono le norme penali di cui agli artt. 71, 72 e 72 bis della legge quadro 4/5/1983 n. 184 (in via generale sono vietati il fai da te ed il mercimonio in materia di affidamento definitivo ¹).

¹ ART. 71. Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.

Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa ((responsabilità genitoriale)) e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

IL PROSECUTORE DELLA REPUBBLICA
Antonio Sangermano